



AFFARI GENERALI - 382 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione per l'attuazione del "Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato a favore della popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali dell'A.S.U.I.Ts". Avviso ai soggetti del Terzo Settore operanti nei servizi di protezione, assistenza ed accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito provinciale di Trieste.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciassette**
il giorno sette del mese di giugno

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Delli Quadri

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Convenzione per l'attuazione del "Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato a favore della popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali dell'A.S.U.I.Ts". Avviso ai soggetti del Terzo Settore operanti nei servizi di protezione, assistenza ed accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito provinciale di Trieste.

Premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia:

- in conformità alla L. n. 328 dd 08.11.2000 e smi (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), con la L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s. m. ed i., recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*", ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale;
- contestualmente, ha stimolato il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

rilevato che, nell'Atto Aziendale di diritto privato dell'allora A.S.S. n. 1 "Triestina" - elaborato e sottoscritto ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/92 e smi., approvato definitivamente con deliberazione n. 391 dd. 22.11.2012 - tutt'ora vigente - all'art. 2, rubricato "*Missione aziendale e principi informativi*", è previsto, come "*proprio compito strategico contribuire allo sviluppo della salute della comunità....*" facendosi "*parte attiva per promuovere reti territoriali di sicurezza che vedano operative le istituzioni e gli altri soggetti dell'associazionismo, del privato sociale, del volontariato al fine di costruire un sistema sinergico di collaborazione e integrazione*";

ricordato che, nel territorio comunale di Trieste, è in atto, da alcuni anni, in specifici ambiti territoriali con rilevante presenza di case di edilizia residenziale pubblica, l'attuazione del Programma "Habitat-Microaree", avente finalità di promozione del benessere e della coesione sociale, realizzato in sinergia tra soggetti pubblici (l'A.T.E.R. di Trieste, il Comune di Trieste e l'Azienda Sanitaria), associazioni, organismi della cooperazione sociale e del volontariato;

atteso che, con provvedimento n. 873 del 31.12.2009, successivamente modificato con provvedimento n. 443 del 23.12.2011, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra l'allora Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", il Comune di Trieste e l'A.T.E.R. di Trieste, per la realizzazione del predetto Programma "Habitat-Microaree Trieste";

considerato che tale protocollo si prefigge, tra l'altro, il rafforzamento dei campi di intervento attinenti alla riqualificazione dello spazio fisico dei rioni e alla promozione di forme di partecipazione attiva dei cittadini che in tali rioni vivono ed operano, anche per il tramite del coinvolgimento di altri

organismi istituzionali territoriali e del Terzo Settore;

verificato che, nel protocollo citato, i soggetti pubblici coinvolti hanno riconosciuto la necessità e l'opportunità di implementare il senso ed il ruolo del Programma "Habitat-Microaree", attraverso un sviluppo dello stesso sia in senso intensivo (in riferimento alle aree già oggetto delle azioni del programma, attraverso lo studio di azioni integrate innovative), sia in senso estensivo (mediante un allargamento alle altre aree della città);

preso atto che, in esecuzione degli artt. 3 e 5 della L.R. F.V.G. 16.10.2014 n. 17, con Decreto del Presidente della Regione n. 264/Pres. dd. 31.12.2014, con effetto dal 1° gennaio 2015, è stata costituita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", con sede legale in Trieste, Via Giovanni Sai nn. 1 – 3, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e che, nello specifico, ai sensi del punto 3. del D.P.G.R. n. 264/Pres/2014 cit., l'A.A.S. n. 1 "Triestina" è succeduta nell'intero patrimonio dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", contestualmente soppressa, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle sue funzioni;

atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "*L.R. 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6*", alla quale è stata data attuazione con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

- dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale è subentrata nelle funzioni del predetto Ente soppresso, nonché tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo all'ente incorporato, ivi compresi i rapporti di lavoro;
- della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.Ts);

acclarato che, nel contesto delle iniziative di inclusione, contrasto alla marginalità sociale, prevenzione e promozione della salute per i cittadini di Trieste, l'A.S.U.I.Ts intende proporre uno specifico "Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato a favore della popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali dell'A.S.U.I.Ts";

tenuto conto che il predetto Programma è destinato a persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, presenti sul territorio di afferenza dell'A.S.U.I.Ts, e finalizzato a favorirne l'inserimento di medio e lungo periodo nelle comunità ospitanti, migliorando la qualità sociale della convivenza, prevenendo e limitando situazioni di isolamento, attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari in attività di volontariato sociale, a supporto di percorsi di salute e autonomia di persone fragili;

considerato inoltre che, nello specifico, il Programma intende sperimentare un percorso di inserimento di volontari nelle Microaree di Trieste e/o nei servizi territoriali dell'A.S.U.I.Ts, che contribuisca ad avvicinare le persone accolte al sistema di diritti e doveri propri del territorio di accoglienza, lavorando sulla consapevolezza e sull'autonomia nonché promuovendo, al contempo, la conoscenza, la reciprocità e la solidarietà civile con la comunità ospitante;

osservato che tale approccio comporta, comunque, a favore delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, anche benefici “indiretti”, quali l’apprendimento della lingua italiana e di competenze di base;

verificato ora che, in materia di servizi di accoglienza, assistenza e protezione sociale per richiedenti e titolari di protezione internazionale, con D.Lgs. n. 142 dd 18.08.2015, si è data attuazione alla direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché alla direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, dettando – fra altro – nello specifico:

- l’applicazione delle misure di accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea e degli apolidi, richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la predetta protezione internazionale (art. 1);
- l’accoglienza dello straniero nei centri governativi di prima accoglienza, la cui gestione può essere affidata ad enti locali nonché ad enti pubblici e privati che operano nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell’assistenza sociale (art.9);
- l’accesso degli stranieri – qualora privi di sufficienti mezzi per il sostentamento proprio e dei familiari – alle misure di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR (art. 14);
- la promozione – da parte dei Prefetti d’intesa con i Comuni – di ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, fra altro, mediante progettazioni ad hoc anche con la collaborazione delle organizzazioni del Terzo Settore, al fine del maggior coinvolgimento possibile dei predetti stranieri (art. 22 bis);

appurato, quindi, che il SPRAR - istituito con L. 30 luglio 2002 n. 189 - è il servizio del Ministero dell’Interno che garantisce a livello locale interventi di “accoglienza integrata” dei richiedenti asilo e dei rifugiati ed è costituito dalla rete degli Enti locali che, con il concorso delle realtà del Terzo Settore, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, al fine della realizzazione dei progetti di accoglienza e di interventi che superino la mera distribuzione di vitto e alloggio prevedendo, in modo complementare, anche misure di orientamento e accompagnamento legale e sociale nonché la costruzione di percorsi individuali di inclusione e di inserimento socio-economico;

osservato che, con decreto del Ministero dell’Interno dd 10/08/2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.08.2016), avente per oggetto “*Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)*”, sono stati definiti i criteri di individuazione degli Enti attuatori dei servizi di accoglienza integrata, di cui possono avvalersi gli enti locali (art. 6 ed art. 21);

ravvisato inoltre che, con la L.R. n. 31 dd 17.12.2015, recante “*Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate*”, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso realizzare

l'accoglienza solidale e l'integrazione delle persone migranti presenti sul territorio:

- riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee;
- orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli, che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti nonché garantendo - fra altro - la parità di accesso ai servizi, la parità di genere e l'effettivo esercizio dei diritti;
- garantendo il costante coinvolgimento degli Enti Locali, degli Enti del servizio sanitario regionale e delle realtà associative e del Terzo Settore, nell'organizzazione di un sistema - fra altro - di accoglienza territoriale quanto più diffusa, inclusiva con le comunità, di mediazione culturale;
- stabilendo l'accesso alle prestazioni sociali del sistema integrato dei servizi ed agli interventi di politica sociale - nei confronti dei cittadini italiani e stranieri - secondo quanto previsto dalla sopra richiamata L.R. 6/2006;

considerato che, nel quadro legislativo sin qui delineato, si collocano le previsioni del "Piano per l'integrazione delle persone straniere immigrate" per il triennio 2017/2019 - approvato in via definitiva con D.G.R. n. 915 dd 18.05.2017- che, nel definire gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione degli stranieri nella società regionale, evidenzia anche la necessità di:

- *"stabilizzare l'articolata risposta ai bisogni di una società di tipo multiculturale, garantendo il mantenimento della qualità dei servizi già attivati e favorendo l'accesso ai servizi per le persone straniere meno autonome nonché promuovendo iniziative culturali, occasioni di incontro interculturale e la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita sociale"*;
- *garantire, per tutti gli interventi delineati, "un approccio multisettoriale, fondato sul coordinamento tra le politiche sociali, sanitarie, dell'istruzione e della cultura, abitative, formative e del lavoro, alla cooperazione e sviluppo"*;

richiamati, in particolare:

- il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m. ed i. (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*), in base al quale - fra altro - *"Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi ... prevedono ..."* i requisiti e i possibili ambiti di attività, ivi espressamente elencati, nonché *"Sono in ogni caso considerate ONLUS ... gli organismi di volontariato ... e le cooperative sociali ..."*;
- la L. n. 328/2000 e s.m. ed i. (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), che riconosce al Terzo settore ruolo attivo nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, stabilendo, in particolare, che *"alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità*

di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati” (art. 1) e prevedendo, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti della stessa legge, per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, “il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità” (art. 5);

- la L.R. n. 23/2004 e s.m. ed i. (*Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale*), contenente, tra altro, norme volte alla consolidazione ed allo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria, consentendo l’avvio della sperimentazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociosanitari;
- l’art. 11, comma 1, della L.R. F.V.G. n. 6/2006 sopra richiamata, secondo il quale le *“Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria”*;
- l’art. 14, della medesima L.R. n. 6/2006 cit., in cui viene riconosciuto *“il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro”* (comma 1), i quali *“... concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa ...”* e *“... partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell’efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato”* (comma 3), specificando che *“è promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti che apportano risorse materiali o immateriali proprie”* (comma 3);
- la L.R. n. 23/2012 e s.m. ed i. (*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*), che prevede la possibilità, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi Registri regionali da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende - il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali (artt. 14 e 25) - per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra le organizzazioni e l’ente pubblico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 1032 dell’1 giugno 2011 (*Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall’art. 35 della L.R. 6/2006*), nella quale si sottolinea che il principio di sussidiarietà può trovare concreta esplicitazione attraverso gli strumenti giuridici per l’instaurazione dei rapporti tra i soggetti del Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione, già previsti dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, e attraverso le forme di affidamenti dei servizi e di collaborazione, di cui all’atto di indirizzo medesimo;

ricordato peraltro che, con provvedimento n. 813 dd. 21.12.2007, già l’allora A.S.S. n. 1 “Triestina” aveva deliberato, fra altro, di avvalersi, nell’ambito degli indirizzi legislativi regionali, del contributo offerto da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato sociale ed operanti

senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nonché da parte di partner aziendali che, su base volontaria, condividano la necessità di intervenire attivamente per l'implementazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari, sulla scorta di appositi rapporti convenzionali che stabiliscano e disciplinino i necessari ambiti di collaborazione organizzativi e gestionali;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di individuare, quale tipologia di partner per le attività in parola, i soggetti appartenenti al Terzo Settore – in ragione sia della peculiarità delle attività oggetto di convenzionamento sia dell'interesse per l'Azienda di avvalersi delle capacità specifiche e valoriali garantite da tali soggetti giuridici, in virtù della loro natura e degli scopi statutari – che risultino attuatori di progetti nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e/o di servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai richiedenti protezione internazionale nella Provincia di Trieste, da parte dei Comuni e della Prefettura, ai sensi della vigente normativa in materia;

precisato che, ai fini del convenzionamento in parola, si considerano appartenenti al Terzo Settore i soggetti - con o senza personalità giuridica - costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - come individuati all'art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 cit. ed all'art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit., e precisamente: le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni civili, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all'Albo regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale del volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, all'anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.ed i. nonché operare in settori d'interesse per l'attività da convenzionare;

considerato opportuno, quindi - nell'ambito di quanto già deliberato con il provvedimento n. 813/2007 cit. - di avvalersi della collaborazione di soggetti del Terzo Settore e, pertanto, di dare avvio al procedimento volto ad individuare i partner idonei a garantire la realizzazione dell'attività relative al predetto Programma, fra i soggetti del Terzo Settore operanti senza fini di lucro e che risultino attuatori di progetti nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) e/o di servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito provinciale di Trieste, da parte dei Comuni e della Prefettura, ai sensi della vigente normativa in materia, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all'Avviso e relativi allegati

(moduli “Fac-simile di manifestazione d’interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac simile di proposta progettuale-piano di attività”), unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l’interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;

ribadito che il supporto alla realizzazione del “Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’A.S.U.I.Ts a favore della popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali”, si dovrà concretizzare, precipuamente, nelle seguenti attività:

- sostenere i percorsi di salute delle persone fragili e/o affette da patologie croniche in carico ai servizi territoriali dell’A.S.U.I.Ts;
- supportare le attività di aggregazione/sviluppo di comunità nell’ambito delle sedi di Microarea e/o altre sedi territoriali individuate;

atteso che la valutazione d’idoneità, ai fini dell’eventuale stipula di un rapporto convenzionale ad hoc, avverrà da parte di una commissione appositamente individuata con il compito di selezionare i soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano manifestato il proprio interesse al convenzionamento, in base ai parametri indicati nell’allegato Avviso;

considerato di doversi, conseguentemente, riservare l’individuazione dei soggetti - come sopra identificati - idonei a garantire la realizzazione delle attività relative al “Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’A.S.U.I.Ts a favore della popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali”, sulla scorta degli esiti della procedura avviata con l’Avviso, unito al presente provvedimento;

ritenuto, pertanto, opportuno individuare, quale Referente aziendale per l’attività relativa alla gestione della predetta iniziativa, il Coordinatore Sociosanitario o suo eventuale delegato;

atteso che il presente provvedimento è presentato – in collaborazione con la Direzione Sociosanitaria – dalla Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Coordinatore Sociosanitario;

Il Direttore Generale Decreta

per quanto esposto in narrativa:

1. individuare, quale tipologia di partner per le attività di cui al “Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’A.S.U.I.Ts a favore della popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali”, i soggetti appartenenti al “Terzo Settore”, costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - come individuati

all'art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 cit. ed all'art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit. - e, precisamente: le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni civili, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- risultare attuatori di progetti nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) e/o di servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai richiedenti protezione internazionale nel territorio provinciale di Trieste, da parte dei Comuni e della Prefettura, ai sensi della vigente normativa in materia;
- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all'Albo regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale del volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, all'anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.ed i. cit. nonché operare in settori, in settori di interesse per l'attività da convenzionare;

2. avvalersi – nell'ambito di quanto già deliberato con il provvedimento n. 813/2007 cit. – della collaborazione di soggetti del Terzo Settore senza fini di lucro, e, pertanto, di dare avvio al procedimento volto all'individuazione dei soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1., idonei a garantire la gestione del Programma in parola, secondo le caratteristiche e le modalità dell'Avviso e relativi allegati (moduli "Fac-simile di manifestazione d'interesse al convenzionamento", "Schema di convenzione" e "Fac simile di proposta progettuale-piano di attività") - che, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente, si approva - e con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;

3. riservarsi l'individuazione dei soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1., idonei a garantire la realizzazione e la gestione dell'iniziativa in parola, in base agli esiti della procedura avviata con l'Avviso di cui al precedente punto 2;

4. individuare il Coordinatore Sociosanitario o suo eventuale delegato, quale Referente aziendale della predetta iniziativa;

5. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Emanuela Fragiaco

Parere favorevole del
Direttore Sociosanitario
Dott. Flavio Paoletti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELE ROSSETTI

CODICE FISCALE: RSSMHL66R18L424C

DATA FIRMA: 07/06/2017 14:12:30

IMPRONTA: A0D4A85C02A3B0E98501DB9E8EC925A39919AB4ADFC172346176D1F25648EC8D
9919AB4ADFC172346176D1F25648EC8DD7866D49CB43EA7C7B712FBC6808E059
D7866D49CB43EA7C7B712FBC6808E0592DF5BCE974E2247330AC39871B6E1E17
2DF5BCE974E2247330AC39871B6E1E171B86BB998460684CEAC6F69CBB53F6B7

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO

CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S

DATA FIRMA: 07/06/2017 14:18:08

IMPRONTA: BCE6EDBAD505EF347B593A6C1EBB6B4147E60942943767EDA67D1E76FBDB68F2
47E60942943767EDA67D1E76FBDB68F26AD7790B14C30C87790504D89084D2EC
6AD7790B14C30C87790504D89084D2ECFC361681488B014B66A773C3F3A335D4
FC361681488B014B66A773C3F3A335D4D9EE26F75A40AA8601B4EF379EFA843A

NOME: FLAVIO PAOLETTI

CODICE FISCALE: PLTFLV65E05L424B

DATA FIRMA: 07/06/2017 14:24:01

IMPRONTA: CBD070483EF63C200D9BA84B2A62DE923F09F0B4A266869A38F39D51789A2228
3F09F0B4A266869A38F39D51789A222898FE9EDF0511C49FE9A392381FAF6F86
98FE9EDF0511C49FE9A392381FAF6F8610A215BB7128D08E246DF7EB23BD40CF
10A215BB7128D08E246DF7EB23BD40CFA8C0D3C7FA8831B1C974B1EB0E3FDD57

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 07/06/2017 16:15:29

IMPRONTA: 6192897E70D04FB62C3E9A0ABD096AFC2A7FAEE82F6E57FC3F29E1872961E89E
2A7FAEE82F6E57FC3F29E1872961E89E3CE0F7F4CFA2F04529EB8B6C8E4B07C2
3CE0F7F4CFA2F04529EB8B6C8E4B07C26DA8D66A7DEED65F5DF00FEE114E51BC
6DA8D66A7DEED65F5DF00FEE114E51BC49650A2C175BAE35FADD6BC392E483EC